

Legge regionale 8 novembre 1988, n. 54.

Interventi per la costituzione di sistemi informativi e l'informatizzazione degli enti locali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione, nell'ambito della propria azione di programmazione, favorisce la formazione di sistemi informativi omogenei nelle materie di competenza degli enti locali. A tale scopo, la Giunta regionale acquisisce programmi informatici (software) per la gestione di procedure tecniche e amministrative.

2. I pacchetti di programmi informatici sono ceduti senza alcun onere, agli enti locali che ne facciano richiesta e che si impegnino alla loro utilizzazione.

Art. 2

1. Per le medesime finalità la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per un periodo di tre anni, agli enti locali (o loro associazioni) che intendano utilizzare i programmi informatici di cui all'articolo precedente, contributi straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche (hardware).

2. Agli stessi enti possono altresì essere erogati contributi per l'adeguamento, sulla base di specifici progetti, dei sistemi informativi esistenti, al fine di fornire alla Giunta regionale gli elementi di cui al successivo articolo 4, comma 6.

Art. 3

1. Per la determinazione dei contributi di cui all'articolo 2, i comuni sono differenziati in quattro classi, secondo la popolazione residente alla data dell'ultimo censimento:

- a) comuni con meno di 3.000 residenti;
- b) comuni compresi tra 3.001 e 7.000 residenti;
- c) comuni compresi tra 7.001 e 15.000 residenti;
- d) comuni con più di 15.000 residenti.

2. Il contributo è determinato fino al massimo del 75%, del 60%, del 50% e del 40% della spesa complessiva dei singoli progetti, rispettivamente per le classi a), b), c) e d).

3. Per le iniziative associative di enti locali il contributo è determinato nella misura del 40% dell'importo di progetto.

Art. 4

1. Il contributo è concesso dalla Giunta regionale su domanda dell'ente interessato, corredato da un progetto tecnico-economico-organizzativo.

2. Il singolo progetto deve avere carattere di completezza ed essere in grado di gestire in modo funzionale

almeno un tipo di procedure tra quelle previste e ciò anche per i progetti di completamento o riconversione di attrezzature esistenti.

3. I progetti sono verificati nella congruità tecnico-economica-organizzativa con riferimento alla configurazione standard ottimale riferibile alla tipologia dimensionale dei vari enti.

4. Ove necessario e al fine di determinare la struttura progettuale più congrua, possono essere richieste modificazioni dei progetti al fine di garantire la compatibilità con i pacchetti forniti.

5. La Giunta regionale determina, su questa base, l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile a contributo e la data di tale determinazione costituisce ordine di priorità.

6. Per l'erogazione del contributo gli enti sono tenuti a fornire alla Giunta regionale gli elementi informativi ricavabili dalle procedure di cui all'art. 1.

7. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, sulla base della documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione del sistema informativo.

Art. 5

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a lire 2.000.000.000 si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo globale per le spese d'investimento partita n. 1 - iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988, e contemporanea istituzione del capitolo 7252 denominato «Contributi per l'informatizzazione degli enti locali» con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 per competenza e per cassa.

2. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 novembre 1988

Bernini

**Dal procedimento di formazione della legge regionale
8 novembre 1988, n. 54**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giorgio Carollo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 15 marzo 1988, n. 3/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 marzo 1988, dove ha acquisito il n. 351 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla commissione consiliare 1^a in data 18 marzo 1988;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 7 luglio 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giorgio Sala, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 luglio 1988, n. 3434;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 agosto 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 27 agosto 1988, n. 9598/23005, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giorgio Carollo, ha riadottato con modifiche il disegno di legge, con deliberazione 6 settembre 1988, n. 1099/inf;
- Il disegno di legge modificato è stato trasmesso al Consiglio regionale in data 19 settembre 1988, dove ha acquisito il medesimo n. 351 del registro dei progetti di legge;
- La 1^a commissione consiliare ha completato il riesame del progetto di legge in data 13 settembre 1988, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Gianfranco Cremonese, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 settembre 1988, n. 4167;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 3 ottobre 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 29 ottobre 1988, n. 12609/23005, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dello art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Scadenze e adempimenti:

- Per un periodo di tre anni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli enti locali (o loro associazioni) che intendano utilizzare i programmi informatici di cui all'articolo precedente, contributi straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche (hardware) (art. 2, comma 1°, lr n. 54/1988).

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per la statistica e l'informatica.